

Protesti, su i diritti Rincarato in Cdc per minimi e massimi

DI CINZIA DE STEFANIS

Adeguati al rialzo gli importi minimo e massimo del diritto di protesta e le indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiali. Alla fine di ogni biennio il ministero della giustizia ha la facoltà (art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349) di stabilire, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati. Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2010/12 ha subito la maggiorazione del 5,4% come indicato dall'Istituto centrale di statistica. Il ministero della giustizia con il decreto 26 marzo 2006 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2012 n. 93) ha adeguato i diritti sui protesti cambiali. Le camere di commercio provvedono alla pubblicazione dei protesti mediante il registro informatico istituito con legge 15/11/1995, n. 480, secondo le norme contenute nel regolamento di cui al decreto dello Sviluppo economico 316/2000. Il Registro informatico dei protesti è lo strumento tramite il quale le camere di commercio

BUSSOLA PER I DIRITTI DI PROTESTO E INDENNITÀ DI ACCESSO

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesta e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal dm del 18 marzo 2010, sono fissati come segue:

DIRITTI DI PROTESTO	<ul style="list-style-type: none">· minimo euro $1,99 + 0,11 = 2,10$· massimo euro $43,03 + 2,32 = 45,35$
INDENNITÀ DI ACCESSO	<ul style="list-style-type: none">a) fino a 3 chilometri: euro $1,78 + 0,10 = 1,88$b) fino a 5 chilometri: euro $2,11 + 0,11 = 2,22$c) fino a 10 chilometri: euro $3,89 + 0,21 = 4,10$d) fino a 15 chilometri: euro $5,48 + 0,30 = 5,78$e) fino a 20 chilometri: euro $6,79 + 0,37 = 7,16$ <p>Oltre i 20 chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata $1,78 + 0,10 = 1,88$.</p>

provvedono alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiali. Esso assicura la completezza, l'organicità e la tempestiva informazione relativa ai protesti su tutto il territorio nazionale, accrescendo il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, a tutela dell'interesse della collettività. Nel Registro sono iscritti i dati relativi ai protesti per mancato pagamento di cambiali e di assegni. Le notizie dei protesti sono conservate nel Registro Informatico per cinque anni dalla data di iscrizione. La consultazione ha luogo su scala nazionale e la ricerca avviene in base

al nome del soggetto nei cui confronti il protesto è stato elevato. Il registro è accessibile al pubblico consultando i terminali remoti degli utenti collegati al sistema informatico delle camere di commercio, oppure i terminali di tutte le sedi camerali. Tale consultazione avviene mediante «visura» riferita al nominativo/denominazione del soggetto protestato. Della consultazione effettuata è possibile chiedere un «certificato» che, a differenza della visura, contiene solo l'indicazione di «esistenza/non esistenza» protesti nel Registro informatico.